

Edizione di venerdì 18 novembre 2016

IMPOSTE SUL REDDITO

[Il confine tra “fabbricato da demolire” e “terreno edificabile”](#)

di **Cristoforo Florio**

CONTENZIOSO

[Per la Cassazione si applica ancora il raddoppio dei termini](#)

di **Luigi Ferrajoli**

IVA

[Iva al 10% per i consumatori finali di bevande in capsula o cialda](#)

di **Alessandro Bonuzzi**

PENALE TRIBUTARIO

[Collaborazione internazionale senza più confini](#)

di **Massimiliano Tasini**

AGEVOLAZIONI

[Bonus per l'e-commerce agricolo](#)

di **Federica Furlani**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di **Andrea Valiotto**

IMPOSTE SUL REDDITO

Il confine tra “fabbricato da demolire” e “terreno edificabile”

di **Cristoforo Florio**

La [sentenza n. 7853 del 20 aprile 2016](#), pronunciata dalla **Corte di Cassazione**, ci offre lo spunto per riepilogare lo stato dell'arte in merito alla dibattuta questione concernente la **distinzione** tra la nozione di “**fabbricato da demolire**” e quella di “**terreno edificabile**”.

Il tema riveste una particolare rilevanza non solo con riferimento alle imposte dirette ma anche con riguardo all'imposta sul valore aggiunto e a quella di registro.

Tuttavia, nel presente contributo analizzeremo la questione sotto il profilo dell'imposizione sui redditi e, in particolare, dell'IRPEF dovuta dalle persone fisiche, approfondendo il contenuto dell'[articolo 67, comma 1, lett. a\) Tuir](#).

Il punto è il seguente: ai sensi della richiamata disposizione di legge, le plusvalenze realizzate mediante cessioni a titolo oneroso di **fabbricati** perfezionate **oltre il quinto anno** dal loro acquisto o costruzione **non costituiscono mai redditi tassabili**; diversamente, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di **terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria** secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione sono **sempre imponibili** ai fini delle imposte sui redditi.

Non di rado è accaduto che l'Amministrazione finanziaria abbia riqualificato un atto di “cessione di fabbricato”, perfezionato oltre i cinque anni dall'acquisto/costruzione, in una “vendita di terreno edificabile”, richiedendo al cedente il versamento delle imposte, **con aggravio di sanzioni e interessi**, sulla plusvalenza conseguita e da questi non dichiarata nel convincimento di aver posto in essere una cessione di un “edificio” esclusa da IRPEF in quanto eseguita successivamente allo spirare del termine quinquennale.

A corroborare tale posizione vi è la [risoluzione 395/E/2008](#), in cui l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che la cessione di fabbricati ricadenti in un “**piano di recupero**” che consentiva di sviluppare, in termini di incremento, le cubature esistenti, fosse da **riqualificarsi come cessione di terreni edificabili**; infatti e secondo tale ricostruzione, l'oggetto della compravendita non sarebbero stati i fabbricati, ormai privi di effettivo valore economico, ma piuttosto l'area su cui i predetti edifici insistevano, considerate le sue potenzialità edificatorie in corso di definizione.

In contrasto con tale interpretazione, la pronuncia della Cassazione citata in apertura del presente contributo ha invece chiarito che, laddove l'oggetto del contratto di compravendita sia un complesso di fabbricati e, perciò, un “terreno già edificato”, tale entità sostanziale **non**

può essere mutata in un terreno suscettibile di potenzialità edificatoria sulla base di **presunzioni derivate da elementi soggettivi, interni alla sfera delle parti contraenti**. A parere della Suprema Corte resta **irrilevante** l'elemento della **successiva demolizione** degli edifici, che è un passaggio futuro e successivo all'atto notarile di trasferimento, oltre che eventuale e rimesso alla potestà di un soggetto (l'acquirente) diverso da quello interessato dall'imposizione fiscale ai fini delle imposte sui redditi relativamente alla plusvalenza (il venditore).

La pronuncia si inserisce in un solco già tracciato da altre pronunce giurisprudenziali; in particolare, la Corte di Cassazione si era già occupata della tematica con la [sentenza n. 4150 del 21 febbraio 2014](#), nella quale si era esaminato il caso di una cessione avente ad oggetto un capannone commerciale censito al catasto fabbricati e **destinato alla demolizione**, che veniva riqualificata da parte del Fisco in una vendita di area edificabile; al riguardo, i giudici hanno contrastato le tesi dell'Amministrazione finanziaria, ritenendo che l'oggetto del trasferimento fosse indiscutibilmente un edificio, a nulla rilevando che il capannone insorgeva su di un terreno che aveva una ulteriore potenzialità edificatoria o che, in base ad intenzioni delle parti non oggettivamente riscontrate, lo stesso fosse destinato alla demolizione.

Con la [sentenza n. 15629 del 9 luglio 2014](#), la Suprema Corte affrontava il caso di un contribuente che, a seguito della vendita di una casa di civile abitazione con annessa corte coperta e scoperta, si vedeva contestare e rettificare la propria dichiarazione dei redditi in conseguenza dell'**omessa indicazione della plusvalenza** fiscale derivante dalla suddetta cessione. L'Amministrazione finanziaria, infatti, aveva individuato il reale oggetto della compravendita nell'area di sedime e coltiva del fabbricato, ritenuta **particolarmente appetibile per la sua elevata edificabilità residenziale**; conseguentemente, l'Ufficio qualificava la vendita come "cessione di area edificabile" piuttosto che come "vendita di edificio". Al riguardo, la Corte ha confermato il precedente orientamento, chiarendo che la *ratio* ispiratrice dell'[articolo 67 del Tuir](#) è "(...) *tesa inequivocabilmente ad assoggettare a prelievo fiscale la manifestazione di forza economica conseguente "all'avvenuta destinazione edificatoria in sede di pianificazione urbanistica" di terreni ovvero, in altri termini, ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che (...) non "in virtù di un'attività produttiva del proprietario o possessore, ma per l'avvenuta destinazione edificatoria in sede di pianificazione urbanistica" dei terreni (...)*".

Sul punto ha fornito il suo contributo anche la **giurisprudenza di merito**; con la [sentenza n. 46 del 1° marzo 2016](#), la Commissione tributaria provinciale di Bologna ha esaminato il caso della vendita di un fabbricato, il cui **contratto preliminare** di cessione conteneva **alcune pattuizioni** che lasciavano presupporre che l'oggetto della compravendita non fosse tanto la cessione del fabbricato ma dell'area di sedime. In particolare, nel caso di specie veniva previsto l'impegno dei venditori "(...) *a presentare a proprio nome richiesta di rilascio da parte del Comune di (...) del permesso di costruire avente ad oggetto la completa demolizione del suddetto fabbricato oltre alla successiva costruzione di un nuovo edificio residenziale sull'area sottostante (...)*". Anche in questo caso, i giudici hanno riconosciuto l'irrilevanza della presentazione, da parte del venditore, della domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell'immobile che, successivamente alla compravendita, era stata volturata in capo

all'acquirente, confermando che – nel caso specifico – le parti avevano ceduto un **fabbricato** e non un terreno edificabile.

In senso conforme si è espressa anche la recente **sentenza n. 4697 del 12 settembre 2016** pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la quale è stato specificato che “(...) *l'oggettiva entità di un fabbricato non può essere mutata (con conseguente incongruenza di ogni diversa riqualificazione), in terreno suscettibile di potenzialità edificatoria (...)*”.

Merita un cenno anche la pronuncia della Commissione tributaria regionale di Bologna (**sentenza n. 189 del 26 gennaio 2015**), con la quale il collegio giudicante – in relazione alla cessione di un capannone commerciale – ha chiarito che non può aversi riqualificazione giuridica da “cessione di fabbricato” in “cessione di terreno edificabile” a meno che l'Amministrazione finanziaria non dimostri che l'accordo tra le parti contrattuali sia **precedente all'inizio del procedimento amministrativo comunale** di richiesta di demolizione e ristrutturazione. Occorre inoltre prestare attenzione a due ulteriori elementi: il **rispetto delle originarie volumetrie e della sagoma preesistente**. Si tratta di dati che, unitamente alle altre circostanze, rappresentano informazioni importanti per contrastare il tentativo di riqualificazione giuridica da parte del Fisco.

Di diverso avviso, invece, la [**sentenza n. 24799 del 21 novembre 2014**](#), con la quale la Corte di Cassazione ha ritenuto possibile riqualificare un atto di “cessione di edificio” in “vendita di terreno edificabile”.

Giova tuttavia rilevare che la pronuncia in questione è stata dettata **relativamente all'imposta di registro** e non con riguardo alle imposte sui redditi; in particolare, la questione verteva sull'interpretazione dell'[**articolo 20 del D.P.R. 131/1986**](#) secondo il quale “(...) *l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente (...)*”. Sul punto, la Corte ha affermato che l'atto deve esser tassato **in ragione degli effetti giuridici** che lo stesso oggettivamente produce; nel caso esaminato, la richiesta di concessione edilizia per la costruzione di un nuovo immobile e l'istanza di demolizione del precedente fabbricato consentivano, a parere del collegio giudicante, una riqualificazione dell'atto in “vendita di terreno edificabile”.

Pertanto e alla luce di quanto precede, occorrerà sempre valutare con attenzione le operazioni di cessione di fabbricati che saranno **successivamente oggetto di demolizione**, dovendosi adottare **tutte le cautele contrattuali e amministrative** onde evitare il rischio di eventuali contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria in merito alla tassazione delle relative plusvalenze immobiliari in capo al venditore.



CONTENZIOSO

Per la Cassazione si applica ancora il raddoppio dei termini

di **Luigi Ferrajoli**

Con la [sentenza n. 16728 del 9 agosto 2016](#), la Corte di Cassazione ha avuto modo di esaminare l'impatto che la Legge di Stabilità 2016 ha avuto sull'istituto del **raddoppio dei termini**, meccanismo recentemente modificato dal D.Lgs. 128/2015.

Com'è noto, il D.Lgs. 128/2015 aveva finalmente messo fine all'annoso problema relativo ai presupposti necessari ai fini del raddoppio dei termini di accertamento prevedendo l'applicazione dell'istituto solo in caso di **effettiva e tempestiva** proposizione della notizia di reato alla Procura della Repubblica competente, entro e non oltre il **termine previsto per la scadenza ordinaria dell'accertamento**. Il Legislatore, al tempo stesso, ha inteso tutelare l'attività accertativa intrapresa nel corso degli anni e ha così previsto una disciplina transitoria statuendo al [comma 3 dell'articolo 2 del D.Lgs. 128/2015](#) che "sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano le sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data della entrata in vigore" dello stesso decreto e "dei processi verbali di constatazione ... dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano **notificati entro il 31 dicembre 2015**". In altri termini, in presenza di violazioni configuranti reato, o meglio, comportanti obbligo di denuncia ai sensi dell'[articolo 331 c.p.p.](#) per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000 per gli atti di accertamento relativi alle annualità fino al 2015, continuava a sussistere la possibilità di raddoppio dei termini, seppur **esclusivamente in presenza di determinate condizioni**, tra cui la circostanza che la *notitia criminis* fosse stata presentata o trasmessa all'Autorità giudiziaria competente entro i termini ordinari di accertamento.

A pochi mesi dall'entrata in vigore di tali disposizioni, è stata approvata la **Legge di Stabilità per il 2016** che, ai commi da 130 a 132 dell'articolo unico, ha completamente riscritto gli [articoli 43 D.P.R. 600/1973](#) e [57 D.P.R. 633/1972](#) che si occupano di regolare la **decadenza** dell'azione accertatrice, **cancellando** definitivamente dal panorama legislativo il **meccanismo del raddoppio dei termini** con la previsione di più ampi termini di decadenza (5 e 7 anni) applicabili a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016. La Legge di Stabilità 2016 non ha, tuttavia, riproposto la **clausola di salvaguardia** (a conferma degli avvisi di accertamento pregressi) contenuta nell'[articolo 2, comma 3, D.Lgs. 128/2015](#), che era stata appositamente introdotta per fare salvi gli effetti degli avvisi di accertamento e degli altri provvedimenti impositivi o sanzionatori notificati alla **data di entrata in vigore del decreto sulla certezza del diritto** (2 settembre 2015).

Sul punto, la maggioritaria giurisprudenza di merito ha rilevato che, in base al principio “*lex posterior derogat lex priori*”, in caso di contrasto tra norme succedutesi nel tempo, **quella più recente sopravvive a quella più antica**. Da ciò ne deriva che la prevalenza della norma posteriore ha come effetto l’abrogazione e la conseguente perdita di efficacia della precedente disposizione dal giorno di entrata in vigore della norma abrogante. Nello specifico, si sarebbero sostanzialmente spiegati gli effetti **dell’abrogazione implicita** che si verifica quando la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Tale impostazione, però, **non è stata avallata dai giudici di legittimità** che, nella sentenza in commento, hanno affermato che non si verifica alcuna abrogazione implicita della clausola di salvaguardia poiché la disciplina transitoria deve considerarsi come **regola speciale**. Per tale motivo, la Corte di Cassazione ritiene che *“la salvezza contemplata da quest’ultima norma, riferendosi senza distinzione agli effetti degli avvisi, non può che riguardare l’intero corredo disciplinare, sul piano delle conseguenze, scaturente dal diritto vivente, dinanzi sunteggiato, al cospetto del quale è destinata a cedere l’applicabilità immediata delle norme introdotte nel 2015 in tema di raddoppio dei termini, derivante dalla loro natura procedimentale”*.

Ed infatti, la Suprema Corte ha chiarito che **la normativa in esame si articola su due distinti livelli**: qualora gli avvisi di accertamento, sia pure relativi a periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, non siano stati ancora notificati, si applica la disciplina dettata dall’[articolo 1, comma 132, L. 208/2015](#); diversamente, qualora gli avvisi di accertamento relativi a periodo d’imposta precedenti a quello in corso alla data 31 dicembre 2016 siano stati **già notificati, si applica la disciplina transitoria dettata dall’articolo 2. D.Lgs. 128/2015**.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



IVA

Iva al 10% per i consumatori finali di bevande in capsula o cialda

di **Alessandro Bonuzzi**

Con la [risoluzione 103/E](#) di ieri l'Agenzia delle Entrate precisa che la fornitura di capsule o cialde sconta l'aliquota Iva del **10%** a condizione che l'acquirente ne sia l'**effettivo utilizzatore**. Ciò vale anche quando il **datore di lavoro**, soggetto titolare di partita Iva, acquista una partita di cialde per l'**utilizzo proprio** o dei **collaboratori**, fermo restando l'indetraibilità sull'acquisto.

Si ricorda che la somministrazione di alimenti e bevande tramite **distributori automatici** è assoggettata all'aliquota del 10%. La disposizione di riferimento è contenuta nel [n. 121\) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972](#), secondo cui la "*somministrazione di alimenti e bevande, effettuata anche mediante distributori automatici (...)*", sconta l'aliquota agevolata a prescindere dal luogo in cui gli stessi si trovino.

Già con la [risoluzione 124/E/2000](#), è stata affermata l'**equiparazione** degli apparecchi funzionanti a capsule o cialde agli altri distributori automatici, nonostante le particolari modalità di funzionamento (che richiedono il preventivo acquisto della cialda ed il successivo inserimento della stessa nel distributore per l'erogazione della bevanda).

Il documento di ieri, in linea con la più datata risoluzione, ribadisce che l'aliquota ridotta può essere legittimamente applicata solo nel caso in cui l'acquirente della capsula/cialda ne sia l'effettivo utilizzatore, in qualità di **consumatore finale**.

Diversamente, per le cessioni "**intermedie**" effettuate nei confronti di soggetti diversi dal consumatore finale, l'aliquota applicabile rimane quella propria del particolare prodotto ceduto. Infatti, le cessioni delle capsule/cialde effettuate nei confronti di soggetti diversi dagli utilizzatori effettivi non possono essere giuridicamente qualificate come "**somministrazione di alimenti e bevande**".

Il chiarimento innovativo della risoluzione di ieri riguarda il caso particolare del **datore di lavoro che acquista una partita di cialde per l'utilizzo proprio o dei collaboratori**. Sul punto si afferma che l'aliquota del 10% trova applicazione anche in questa situazione, poiché l'acquirente, ancorché soggetto titolare di partita Iva, acquista le capsule/cialde come "**consumatore finale**". Resta ferma l'indetraibilità sull'acquisto delle cialde in capo al datore di lavoro.

Ulteriore precisazione è quella secondo cui l'aliquota ridotta spetta a condizione che il **contratto di comodato o noleggio del distributore automatico** e le **fatture** relative alla fornitura delle capsule/cialde siano **intestati alla stessa persona**.



PENALE TRIBUTARIO

Collaborazione internazionale senza più confini

di **Massimiliano Tasini**

L'idea, romanticamente sostenuta da taluni, che portare all'estero i propri danari sia cosa "buona e giusta" a fronte di una politica spendaccione e dissennata, in realtà nasconde "quasi" sempre la naturale conseguenza del tentativo di **sottrarre** all'Erario imponibili a tassazione.

È però noto che la **collaborazione internazionale** tra autorità è un meccanismo oramai collaudato, e che detta collaborazione risulta assai efficace quando è volta a contrastare illeciti, a maggior ragione se di rilevanza **penale**.

Non solo: detta collaborazione ben può essere attivata "a monte", ad esempio per dar corso ad un **sequestro** – finalizzato alla eventuale successiva **confisca** – richiesto dall'autorità di uno dei due Paesi all'altro.

Particolarmente interessante è in questo senso la [sentenza della Cassazione Sez. 6 n. 4907/2016](#), relativa alla esecuzione di una **rogatoria internazionale** formulata dal Tribunale di San Marino nel 2014 ai sensi della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale adottata a Strasburgo il 20.4.1959.

Nel caso esaminato, è stato richiesto di procedere nei confronti di una persona fisica – sottoposta dall'autorità giudiziaria con altri a procedimento penale per il reato di **associazione criminale** –, alla **perquisizione** dell'abitazione, al **sequestro preventivo** di ogni bene, ivi compresi i saldi attivi esistenti a suo nome presso gli istituti di credito italiani ed alla verifica dei **mandati fiduciari** conferiti ad una società fiduciaria.

Il ricorrente censura il provvedimento impugnato sotto vari e distinti profili, tra i quali merita particolare attenzione il terzo con il quale egli lamenta la violazione della legge penale con riferimento agli articoli 29 e 30 della Convenzione di amicizia e buon vicinato tra Italia e San Marino, ratificata con L. 1320/1939, sulla base del fatto che secondo dette norme l'attività giudiziaria oggetto dell'accordo consisterebbe nell'ottenimento di **prove** e non già, come nel caso di specie, di un **atto prodromico** e **strumentale** all'applicazione di una sanzione penale. La Convenzione bilaterale, sostiene la difesa, sarebbe del resto norma **speciale** rispetto a quella multilaterale invocata nella richiesta di assistenza giudiziaria formulata dalle autorità di San Marino.

La Suprema Corte respinge tuttavia l'impugnazione sulla base di **due** fondamentali **principi**:

- in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, l'oggetto della richiesta di

assistenza giudiziaria avanzata dall'autorità giudiziaria straniera in base alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 – ratificata e resa esecutiva nel nostro Stato con L. 215/1961 -, non è limitato a specifici atti, ma è **indeterminato**, sicché nel concetto di “**ampia collaborazione**” contemplato dall'articolo 1, comma 1, della Convenzione **rientra** anche l'esecuzione in Italia di un **sequestro preventivo** funzionale ad eventuale, successiva, **confisca per equivalente**;

- la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale **abroga** espressamente le disposizioni che nei trattati, convenzioni o accordi bilaterali **precedenti** regolano, tra due parti contraenti, l'**assistenza giudiziaria in materia penale**, sicché la Convenzione di amicizia e buon vicinato tra Italia e San Marino ratificata con L. 1320/1939 **non** rappresenta affatto **norma speciale** rispetto a quella multilaterale invocata nella richiesta di assistenza giudiziaria *de qua*; peraltro, la Corte stigmatizza che detta Convenzione, all'articolo 26, fa salvi gli obblighi contenuti nelle disposizioni di ogni altra Convenzione bilaterale o multilaterale, di cui alcune clausole regolano o regoleranno, in un campo determinato, l'assistenza giudiziaria relativa a particolari punti: e, siccome l'Italia e San Marino hanno aderito alla Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8.11.1990, la quale prevede la più **ampia possibile cooperazione** ai fini, tra l'altro, “*di confisca di proventi consistente nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro pari al valore dei proventi*”, **il sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente rientra certamente negli obblighi di assistenza giudiziaria cui sono tenute**, nei rapporti reciproci, **le autorità di Italia e San Marino**.

Non v'è chi non veda la portata, **dirompente**, di tale pronuncia, che peraltro si inserisce in un nucleo di pronunce particolarmente rilevanti, come si avrà modo di appurare in successivi interventi.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



AGEVOLAZIONI

Bonus per l'e-commerce agricolo

di **Federica Furlani**

Attesa la ravvicinata **scadenza** per godere del *bonus* legato al c.d. *e-commerce* agricolo, pare utile ripercorrerne la disciplina sebbene già analizzata in un [precedente contributo](#).

Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con le **circolari** dello scorso 17 ottobre **numeri 76689 e 76690**, che sostituiscono le vecchie circolari numeri 67351 e 67340 del 2015, ha **modificato le modalità e i termini di presentazione delle domande per usufruire degli incentivi previsti dall'articolo 3 del D.L. 91/2014** e dai **D.M. 13 gennaio 2015 n. 272 e 273**.

La prima circolare si occupa del **credito d'imposta** per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche, esclusivamente finalizzate all'**avvio** e allo **sviluppo del commercio elettronico**, cui possono accedere **le imprese, i consorzi e le cooperative, attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura** di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché le **PMI** (come definite nell'[Allegato I del Regolamento Ue n. 651/2014](#)), attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non compresi nel predetto Allegato I.

Le **spese agevolabili** devono essere relative a:

- dotazioni tecnologiche;
- *software*;
- progettazione e implementazione;
- sviluppo database e sistemi di sicurezza.

La seconda circolare si occupa invece del **credito d'imposta** volto ad incentivare la **creazione di nuove reti di imprese** ovvero lo **svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti**, cui possono accedere gli stessi soggetti sopra individuati.

Le **spese agevolabili** in questo caso devono riguardare:

1. costi per attività di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all'aggregazione in rete, per la costituzione della rete, per la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto;
2. costi in attività materiali per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e per l'acquisto di materiali e attrezzature;

3. costi per tecnologie e strumentazioni *hardware* e *software* funzionali al progetto di aggregazione in rete;
4. costi di ricerca e sperimentazione;
5. costi per l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
6. costi per la formazione dei titolari d'azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto;
7. costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei prodotti della filiera;
8. costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività della rete.

In entrambi i casi l'IVA non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Sono ammissibili all'agevolazione solo le **spese sostenute per nuovi investimenti**, regolarmente fatturate e quietanzate, al massimo fino al loro valore di mercato, **realizzate per il periodo di imposta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016**; i relativi documenti giustificativi devono essere conservati per i 5 anni successivi alla chiusura dell'ultimo periodo di imposta a cui si riferiscono le spese oggetto di agevolazione.

Le forniture di beni devono essere pagate esclusivamente attraverso il **sistema di pagamento SEPA** e i titoli di spesa devono riportare **nella dicitura un riferimento esplicito al credito d'imposta previsto** a valere sul D.M. 13 gennaio 2015 n. 272/273 a seconda della tipologia di credito di imposta.

Le circolari precisano inoltre che le imprese tenute alla redazione e pubblicazione del bilancio devono **iscrivere i beni strumentali acquistati nell'attivo dello stato patrimoniale**, nel rispetto dei principi contabili applicati, ad eccezione di quelli acquistati in *leasing*. Le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, ai fini dell'identificazione dei beni acquistati, devono invece dare evidenza della corretta applicazione dei principi contabili in materia di immobilizzazioni materiali e immateriali mediante una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli [articoli 47 e 76 del D.P.R. 445/2000](#), da tenere agli atti dell'impresa stessa.

Per quanto riguarda le **modalità di presentazione**, l'istanza:

- va redatta, a pena di inammissibilità, in base alla **specificia modulistica** indicata nella circolare di riferimento, che contiene il **Modulo di domanda di attribuzione del credito di imposta** e l'**Attestazione delle spese sostenute per l'attribuzione del credito di imposta**;
- va presentata **dal 20 al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti**;
- va **firmata digitalmente e trasmessa all'indirizzo PEC saq3@pec.politicheagricole.gov.it**, in formato "p7m", a seguito di sottoscrizione del titolare, del legale rappresentante o del procuratore speciale dell'impresa beneficiaria, e deve riportare il seguente oggetto "DM273CE-PARTITAIVANOMEIMPRESA" o

“DM272RI-PARTITAIVAIMPRESACAPOFILA”, a seconda del tipo di credito d'imposta.

Entrambe le circolari precisano infine che **il documento di Attestazione delle spese sostenute per l'attribuzione del credito di imposta**, nel quale l'impresa documenta le spese associate agli investimenti ammissibili realizzati, **deve essere rilasciato dal presidente del collegio sindacale**, ovvero da un **revisore legale** iscritto nel registro dei revisori legali o da un **professionista** iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei periti commerciali, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale, e **va firmata contestualmente anche dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'impresa beneficiaria**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Il grande racconto delle città italiane



Attilio Brilli

Il Mulino

Prezzo – 50,00

Pagine – 624

La forma di una città cambia più in fretta – ahimè – del cuore degli uomini»: già Baudelaire avvertiva come ogni inevitabile trasformazione del paesaggio urbano si accompagni a struggimento e perdita. Ma forse non è impossibile ritrovare il senso di un'armonia fra noi e i volti delle città italiane maggiormente rappresentative di quella luminosa civiltà che, nelle epoche passate, è stata un faro per il mondo intero. Guardiamole con occhi nuovi, come fanno queste pagine, e lasciamo che a venirci incontro siano immagini originali e inedite, consegnate a noi dalle testimonianze letterarie o artistiche di visitatori illustri che ne hanno saputo cogliere lo spirito autentico. Da arcaiche forme insediative risalenti alla notte dei tempi, quelle città sono diventate nel corso dei secoli capitali di signorie e di principati generatori entrambi di un'autonoma, altissima civiltà; e prima ancora sono state orgogliosi, liberi comuni o repubbliche marinare gelose del loro prestigio e della loro indipendenza. I luoghi che visiteremo grazie a questo libro esigono di essere considerati alla stregua di creature viventi, con le fisionomie, i caratteri, le personalità loro. Saranno occasione di conquista e scoperta personale, da cui usciremo profondamente arricchiti.

Oltre il biocentrismo



Roberto Lanza e Bob Berman


Il Saggiatore

Prezzo – 20,00

Pagine – 256

Che cosa accadrà quando moriremo? Dove eravamo prima di essere messi al mondo? La realtà che percepiamo con i nostri sensi è davvero così come ci appare? Dagli albori della civiltà, gli esseri umani continuano a porsi le stesse domande e a meditare sulle medesime ossessioni. Gli antichi cercarono risposte nel cielo, leggendo il proprio destino nell'occhio degli dèi o, come iniziarono a fare alcuni filosofi greci, affidandosi all'argomentazione logica per motivare le sventure di ogni giorno. Fu Aristarco, quasi duemila anni prima di Galileo, a mettere in discussione la vecchia credenza che ogni cosa nel cielo ruotasse attorno alla Terra, e Aristotele aveva già compreso, anticipando di secoli la fisica quantistica, che il tempo e lo spazio non sono dimensioni reali, ma soltanto percezioni dell'essere umano. Eppure, anche dopo le conquiste scientifiche e tecnologiche dell'età moderna e contemporanea, nessuno sembra ancora in grado di rispondere ai nostri più elementari interrogativi: qualcosa continua a sfuggirci, mentre le domande si moltiplicano diventando sempre più ardite, e il nostro sguardo – capace ormai di sondare le più piccole particelle della materia e di intravedere punti assai remoti nello spazio – deve fare i conti con i limiti dei tradizionali paradigmi scientifici. Dopo la rivoluzione culturale messa in atto dal precedente Biocentrismo, Robert Lanza e Bob Berman mirano ancora più in alto. Oltre il biocentrismo entra, con lo stupore di ogni scoperta e il rigore della biologia e dell'astrofisica, in uno spazio ancora non del tutto esplorato. Partendo dalle esperienze più comuni – la percezione dei colori di un tramonto, la sensazione delle nostre dita a contatto con una fiamma, la capacità di «vedere» qualcosa anche con gli occhi chiusi –, gli autori si propongono di dimostrare come la realtà non esista al di fuori di noi, ma accada sempre e soltanto nella nostra mente. Un'intuizione antica, che trova terreno fertile in alcune delle più recenti e affascinanti ipotesi scientifiche, guida le ricerche biocentriche di questo libro: è l'essere umano a scrivere, attraverso la sua coscienza, la straordinaria storia dell'universo.

Qualcosa sui Lehman



Stefano Massini

Mondadori

Prezzo – 24,00

Pagine – 780

Questa incredibile storia inizia sul molo di un porto americano, con un giovane immigrato ebreo tedesco che respira a pieni polmoni l'entusiasmo dello sbarco. È da questo piccolo seme che nascerà il grande albero di una saga familiare ed economica capace davvero di cambiare il mondo. Acuto e razionale, Henry Lehman (non a caso soprannominato "Testa") si trasferisce nel profondo Sud degli Stati Uniti, dove apre un minuscolo negozio di stoffe. Ma il cotone degli schiavi è solo il primo banco di prova per l'astuzia commerciale targata Lehman Brothers (perché nel frattempo Henry si è fatto raggiungere dai due fratelli minori Emanuel e Mayer, rispettivamente detti "Braccio" e "Patata"). In un incalzare di eventi, i tre fratelli collezionano clamorosi successi e irritanti passi falsi mentre la grande calamita di New York li attira nel suo vortice inebriante. Nel frattempo, al vecchio cotone si sono sostituiti il caffè, lo zucchero, il carbone, e soprattutto la nuova frontiera di un'industria ferroviaria tutta da finanziare. È questa la seconda appassionante tappa del libro, intitolata "Padri e figli", incentrata sulla rocambolesca scalata al potere del glaciale Philip Lehman, circondato dai cugini Sigmund, Dreidel, Herbert e Arthur. Le loro esistenze parallele compongono un mosaico di umanità diverse, assortite, contraddittorie, in cui l'angoscia dei sogni notturni va di pari passo a una corsa implacabile per stare al ritmo di Wall Street. Sono gli anni dell'ebbrezza, destinata a infrangersi nel crollo fragoroso del 1929, quando le sorti di un sistema al collasso verranno affidate alle fragili mani di Bobbie Lehman, simbolo di un mondo in equilibrio precario, ostaggio delle sue stesse mode e di fatto incapace di darsi un futuro certo. Stefano Massini ha scritto un'opera straordinaria, in grado di attraversare il tempo, intrecciando la storia privata di una famiglia e quella universale degli uomini. Spiazzante e pirotecnico, l'autore crea un edificio narrativo monumentale, in cui non c'è più spazio per le tradizionali differenze fra generi: il romanzo si amalgama al saggio, l'epica al teatro, con continue incursioni nel cinema, nelle canzoni, e perfino nelle formule matematiche e nei fumetti. Tutto questo fa di *Qualcosa sui Lehman* un libro senza eguali, con una forma assolutamente nuova, che sfidando in un corpo a corpo artistico XIX e XX secolo apre di fatto uno squarcio sul futuro.

L'estate fredda



Gianrico Carofiglio

Einaudi

Prezzo – 18,50

Pagine – 352

Siamo nel 1992, tra maggio e luglio. A Bari, come altrove, sono giorni di fuoco, fra agguati, uccisioni, casi di lupara bianca. Quando arriva la notizia che un bambino, figlio di un capo clan, è stato rapito, il maresciallo Pietro Fenoglio capisce che il punto di non ritorno è stato raggiunto. Adesso potrebbe accadere qualsiasi cosa. Poi, inaspettatamente, il giovane boss che ha scatenato la guerra, e che tutti sospettano del sequestro, decide di collaborare con la giustizia. Nella lunga confessione davanti al magistrato, l'uomo ripercorre la propria avventura criminale in un racconto ipnotico animato da una forza viva e diabolica; da quella potenza letteraria che Gadda attribuiva alla lingua dei verbali. Ma le dichiarazioni del pentito non basteranno a far luce sulla scomparsa del bambino. Per scoprire la verità Fenoglio sarà costretto a inoltrarsi in quel territorio ambiguo dove è più difficile distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Ambientato al tempo delle stragi di Palermo, *L'estate fredda* offre uno sguardo pauroso sulla natura umana, ma ci regala anche un protagonista di straordinaria, commovente dignità. E, alla fine, un inatteso bagliore di speranza.

Socrate 2896



Margherita D'Amico

Bompiani

Prezzo – 13

Pagine – 96

Lucilla è una bambina del tutto speciale, Socrate è un toro maremmano di nove quintali dalle lunghe corna bianche. Hanno sette anni, sono cresciuti insieme e all'alba di domani la vita di entrambi cambierà. Questa è dunque la notte dell'addio, o forse di un nuovo inizio. A nome degli animali e della natura Socrate ha affidato a Lucilla un prezioso messaggio per l'umanità sbandata. A lungo ci hanno ragionato insieme, mentre, stagione dopo stagione, la loro amicizia si trasformava nel preparativo di una missione. Non va sprecato neppure un minuto, prima che sorga il sole, per ripassare quanto la piccola ambasciatrice riferirà all'uomo, offrendogli la luminosa chiave capace di mutare il suo destino.

